

DIRITTO DELL'ECONOMIA ■ Non c'è l'obbligo di indicare la «condizione» nello statuto delle coop - Controllo contabile da valutare

Mutualità prevalente a forma libera

I criteri da osservare per la ripartizione dei ristorni devono essere sempre riportati da qualsiasi tipologia di società cooperativa

Concludiamo la pubblicazione delle indicazioni operative per l'adeguamento degli statuti delle cooperative elaborate sulla base degli studi del Consiglio nazionale del Notariato. Le prime due parti sono state pubblicate martedì e giovedì.

■ **Capitale sociale.** Devono ritenersi applicabili anche in tema di cooperative — in quanto non incompatibili, ai sensi dell'articolo 2519 — le disposizioni in materia di società di capitali a tutela dell'effettività del capitale stesso, e quindi sia le norme relative ai conferimenti in natura (articolo 2342 e seguenti e 2464 e seguenti), finalizzate proprio a garantire l'effettività del capitale sociale, sia le norme in tema di riduzione del capitale per perdite (articolo 2446 e seguenti e 2482-bis e seguenti).

■ **Clausole statutarie sulla mutualità prevalente.** Gli statuti in cui sono riportate le clausole statutarie richieste dall'articolo 26 della legge Basevi soddisfano già (trattandosi di disposizioni più restrittive) i requisiti previsti dal nuovo articolo 2514. Per tanto, le cooperative i cui statuti contengono le clausole di cui alla legge Basevi potrebbero chiedere l'iscrizione nell'Albo delle società cooperative anche senza apportare modifiche agli statuti medesimi.

■ **Cooperativa Spa con meno di nove soci.** Se il numero dei soci cooperatori della cooperativa cui si applicano le norme della Spa si riduce al di sotto del minimo di nove, l'articolo 2522, comma 3, dispone che il numero suddetto deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società automaticamente «si scioglie e deve essere posta in liquidazione» a meno che la cooperativa volontariamente adotti le norme sulle Srl.

■ **Cooperativa Srl che perde i presupposti per l'applicabilità delle norme sulla Srl.** Se la società cooperativa adotta le norme della Srl e poi supera entrambi i parametri (numero dei soci inferiore a venti; attivo patrimoniale non superiore a un milione di euro, salvo aggiornamenti) che consentono l'adozione delle norme della Srl, sorge in capo agli amministratori l'obbligo di convocare l'assemblea per deliberare l'adeguamento dello Statuto, con l'adozione delle norme della Spa. Se la cooperativa non si adegua, si ha una irregolarità della gestione, che legittima il commissariamento ed eventualmente lo scioglimento autoritativo della cooperativa (articolo 2545-septiesdecies), a meno di non ritenere che trovi automaticamente applicazione l'articolo 2519, comma 1 («alle società cooperative [...] si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni») e che quindi la società sia disciplinata dalle norme sulla società per azioni.

■ **Collegio sindacale.** L'obbligatorietà del collegio sindacale è collegata al superamento dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 2477 con riferimento alle società a responsabilità limitata (l'articolo 2543, comma 1, dispone infatti che «la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi»). Il tenore generale della disposizione — che si riferisce indistintamente a tutte le cooperative — non consente di limitare la portata prececa della norma alle sole cooperative che adottano le norme sulla Srl; al contrario, il rinvio alla norma dell'articolo 2477 si rende applicabile a tutte le cooperative e quindi anche a quelle che adottano le norme della Spa.

■ **Concorrenza.** La previsione dell'articolo 2527, comma 2, secondo la quale non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa, non trova applicazione alle cooperative consorziate di produzione e di servizi.

■ **Contributi in danaro dei soci.** Prevalente l'orientamento che ammette la possibilità di richiedere ulteriori contributi in danaro ai soci, a condizione che sussista una clausola statutaria che autorizzi una richiesta da parte dell'assemblea o dell'organo amministrativo in tal senso. I dubbi quindi riguardano non tanto l'ammissibilità di una clausola statutaria che preveda in contributi in oggetto, quanto piuttosto i limiti in cui l'obbligo può essere ammesso. Certamente illegittima è la clausola statutaria che autorizza gli organi sociali a richieste di danaro illimitate a carico dei soci (come può esserlo, ad esempio, la clausola che fa generico obbligo ai singoli soci di contribuire al ripianamento delle perdite sociali); viceversa, è legittima la clausola che quantifichi il contributo massimo che può essere richiesto ai soci, con riferimento a parametri certi ed equi quali l'ammontare dei rispettivi conferimenti, ovvero l'ammontare degli scambi mutualistici intercorsi con la cooperativa. Nessun dubbio, poi, circa la conformità con il principio di parità di trattamento della clausola statutaria che imponga l'obbligo contributivo a carico dei soli soci cooperatori, escludendone i soci finanziatori, posto che detto principio di parità di trattamento opera all'interno di categorie omogenee di azioni e non tra soci di categorie diverse.

■ **Controllo contabile.** Sono configurabili le seguenti situazioni:

a) le cooperative che adottano le norme della Spa e che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, possono affidare il controllo contabile al collegio sindacale (che deve essere, in tal caso, composto interamente da revisori contabili iscritti nell'apposito registro: articolo 2409-bis, comma 3);

b) le cooperative che adottano le norme della Spa, che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non superino i limiti dimensionali di cui all'articolo 2477 (e che quindi non abbiano istituito il collegio sindacale), devono obbligatoriamente affidare il controllo contabile a un revisore contabile o ad una società di revisione (articolo 2409-bis, comma 1 del Codice civile);

c) nelle cooperative che adottano le norme della Srl, in assenza di diversa disposizione dello Statuto, il collegio sindacale, composto come sopra, esercita il controllo contabile (articolo 2477, comma 4);

d) nelle cooperative che adottano le norme della Srl e che non hanno l'obbligo del collegio sindacale non vi è obbligo di controllo contabile e quindi non è necessaria la nomina di un revisore esterno.

Può realizzarsi, quindi, una situazione all'apparenza anomala: la cooperativa che non superi i limiti dimensionali di cui all'articolo 2477 può, scegliendo l'applicazione delle norme sulla Srl, sottrarsi al controllo contabile, a differenza della cooperativa cui si applicano le norme sulla Spa e che abbia le medesime dimensioni, obbligata a nominare un revisore esterno.

■ **Decimi.** La disposizione dell'articolo 2531 che, nell'ambito della disciplina dell'esclusione del socio moroso, contempla la possibilità di mancato versamento in tutto o in parte dell'importo dovuto in relazione alle quote o azioni sottoscritte, dimostra come sia possibile che nessun versamento sia stato effettuato all'atto della sottoscrizione. Il significato del richiamo contenuto nell'articolo 223-duodecies, comma 5 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, espressamente ri-

Oggi la bussola dei notai sull'adeguamento

Si apre oggi a Bologna il convegno nel quale verranno illustrati nel dettaglio gli studi del Consiglio nazionale del notariato sul prossimo adeguamento degli statuti delle cooperative. Un

zazioni previste dalla riforma del diritto societario che ha investito in maniera determinante anche le coop. In caso di mancato adeguamento, anche a volere scegliere la strada più sicura e tranquillizzante, e cioè quella che non prevede effetti diretti sulla sopravvivenza dell'ente, a essere compromesse sarebbero le agevolazioni fiscali di cui oggi godono le coop.

Verranno presentati gli studi con le indicazioni da seguire

appuntamento tanto più importante quanto ci si avvicina sempre più alla scadenza di fine anno, termine ultimo per la conclusione delle operazioni di messa in regole delle carte statutarie con le nuove disposi-

La riflessione dei notai, condotta in collaborazione con le due più diffuse centrali cooperative (Legacoop e Confcooperative) per avere il polso diretto degli interessati, si sofferma su alcuni dei nodi cruciali da sciogliere, come quello delle caratteristiche dei soci fondatori, della disciplina del recesso o dei ristorni, delle condizioni e delle procedure

per la trasformazione. L'obiettivo è quello di fornire agli operatori, in queste settimane cruciali, il maggior numero di informazioni per arrivare a soluzioni soddisfacenti e condivise.

«Il Sole-24 Ore» ha preceduto nei giorni scorsi a un lavoro di sintesi delle ampie indicazioni fornite dai professionisti, in modo da rendere ancora più agevole l'utilizzo della documentazione. Oggi la pubblicazione si conclude con alcuni temi importanti che dovranno essere affrontati dalle modifiche statutarie: è il caso delle norme sul capitale sociale e delle clausole sulla mutualità prevalente, ma anche della disciplina del collegio sindacale e del controllo contabile con il ruolo dei professionisti.

sa alla discrezionalità dell'assemblea (la cui competenza è inderogabile). Lo Statuto può, tuttavia, attribuire un diritto al ristorno ai soci. Sono ritenute valide anche le clausole statutarie che prevedono un tetto massimo alla distribuzione dei ristorni, e quelle che prevedano, in aggiunta al criterio proporzionale rispetto agli scambi mutualistici, criteri di tipo solidaristico. Non si ritiene necessario che lo Statuto preveda una distribuzione prioritaria dei ristorni rispetto ai dividendi.

■ **Soci. Numero inferiore a nove.** Secondo l'articolo 2522, comma 2, può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci (si deve trattare di soci "cooperatori" e nel calcolo vanno esclusi i soci "finanziatori") quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

■ **Requisiti.** A norma dell'articolo 2521, comma 3, n. 3, l'atto costitutivo deve riportare «l'indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci». Il duplice riferimento (ai "requisiti" e agli "interessi") comporta la legittimità della costituzione della cooperativa in assenza, in capo ai soci, dell'attuale possesso della qualifica professionale corrispondente alla specialità della cooperativa, purché sussista un "interesse astratto" degli stessi alla prestazione mutualistica. I requisiti per l'ammissione dei soci devono essere specifici e non generici; detti requisiti possono essere tuttavia meramente negativi (ad esempio la non appartenenza a una determinata categoria). Nelle cooperative di consumo, è sufficiente il generico interesse del socio a essere consumatore dei beni e servizi offerti dalla cooperativa.

■ **Soci persone giuridiche.** Le previsioni normative che fanno riferimento ai "soci cooperatori" persone giuridiche presuppongono ovviamente che l'ente socio sia interessato allo scambio mutualistico con la società; si deve quindi verificare, caso per caso, se e quali persone giuridiche possano far parte della cooperativa in qualità di cooperatori. Più precisamente, non è ammissibile la partecipazione di persone giuridiche, in veste di soci cooperatori, a cooperative edilizie di abitazione, cooperative di lavoro e in genere alle cooperative nelle quali lo scopo mutualistico presupponga la necessaria qualifica di persona fisica del socio cooperatore. Nessun problema, invece, laddove le caratteristiche proprie dello scambio mutualistico siano compatibili con la natura dell'ente collettivo; così, nelle cooperative di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei consorzi di cooperative o cooperative di secondo grado, nelle cooperative artigiane, di garanzia, di autotrasportatori, finanziarie, eccetera. Nessun problema sussiste se la persona giuridica assume la veste di socio

finanziatore, essendo, in tal caso, la relativa qualifica suscettibile di acquisto da parte di qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica o ente non personificato, in possesso della relativa capacità giuridica.

■ **Trasformazione della cooperativa in società lucrativa.** La cooperativa che non sia a mutualità prevalente può trasformarsi in società lucrativa (articoli 2545-decies e 2545-undecies); a sua volta, la cooperativa a mutualità prevalente può modificare il proprio Statuto, eliminando le clausole di cui all'articolo 2514 e conseguire così la qualifica di cooperativa a mutualità non prevalente (articolo 2545-ovies). E quindi da ritenersi legittima la deliberazione con la quale una cooperativa a mutualità prevalente delibera, contestualmente, l'eliminazione delle clausole non lucrative e la trasformazione in società lucrativa, non esistendo alcun apprezzabile interesse a frazionare il procedimento in due distinte fasi.

Inoltre, dato che l'articolo 2545-ovies, ultimo comma prevede la redazione da parte degli amministratori di apposito bilancio (al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili) e che l'articolo 2545-undecies, ultimo comma obbliga gli amministratori ad allegare alla proposta di deliberazione la relazione giurata di un esperto, designato dal tribunale, attestante il valore effettivo del patrimonio della cooperativa, stante la maggior garanzia di imparzialità della stima predisposta dal perito, sembra che la stessa assorbita senz'altro il bilancio ex articolo 2545-ovies, e sostituisca quindi il relativo adempimento. La relazione deve essere necessariamente predisposta anteriormente all'assemblea, e deve essere depositata presso la sede sociale, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori che indichi le motivazioni e gli effetti della trasformazione (articolo 2500-sexies).

Visto che la trasformazione di società cooperativa in società lucrativa è da qualificarsi in termini di trasformazione eterogenea, si applicano le previsioni dell'articolo 2500-novies del Codice civile, e quindi l'istituto dell'opposizione dei creditori e il differimento dell'efficacia dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari.

A CURA DI
ANGELO BUSANI
(3 - FIRENZE)



Fondo Olinda.
Se vuoi far fruttare il tempo libero, non perdere tempo.

Fondo Olinda. L'investimento specializzato in negozi, strutture commerciali e centri di intrattenimento.

Con Fondo Olinda sai subito dove investi. Il suo patrimonio è composto da gallerie e centri commerciali, negozi e centri di intrattenimento di cui conosci tutto: ubicazione, metratura e redditività. Bastano circa 3.000 € per accedere al Fondo. Fondo Olinda, un investimento che puoi toccare con mano, perché l'immobile di questo Fondo è anche un po' tuo.

PIRELLI RE
SGR

Numero Verde
800 189040
pirelliresgr.com
fondo-olinda.com

BANCHE ADERENTI AL COLLOCAMENTO: MCC S.p.A. - Capitalia Gruppo Bancario - Collocatore anche per il tramite di: Banca di Roma S.p.A. (collocatore anche per il tramite di: Banco di Sicilia S.p.A. e, per via telematica, per il tramite di BancatelWeb), FINECOBANK S.p.A. (collocatore anche per via telematica per il tramite del sito www.fineco.it) e Bipop Carire S.p.A. • BANCA CABOTO S.p.A. - Collocatore anche per il tramite di: Banca Intesa S.p.A., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Banca Popolare FriuliAdria S.p.A., Biverbanca S.p.A., Banca di Trento e Bolzano S.p.A., IntesaTrade SIM S.p.A. (collocatore on line).

Prima dell'adesione, leggere il Prospetto Informativo.

SAI SUBITO DOVE INVESTI.